

=====
agenzia mensile di informazione sulle
iniziative di base nell'università

Spedizione in abbonamento postale gruppo III
Reg. Tribunale di Palermo n. 21 del 20-6-1984
Dir. Nunzio Miraglia, dir. resp. Marina Pivetta
Redazione via XII Gennaro, 9 - 90141 Palermo
Co.Gra.S. Centro Stampa Ingegneria -Palermo
Pubblicità inferiore al 70%

**UNIVERSITA'
DEMOCRATICA**

DICEMBRE 1990
Anno VII n. 73

=====
IN QUESTO NUMERO

= A Pisa e a Palermo ipotesi di statuto diverse da quella gradita ai baroni del Senato	2
= Gli articoli 12-17 della legge sull'autonomia	4
= Il regolamento per l'elezione del Cnst	6
= Supplenze ed affidamenti ai ricercatori	7
= Trasferimento degli associati	7
= A gennaio ai ricercatori le lettere di non ammissione alla terza tornata di giudizi di idoneità	7
= Avviso per il Coordinamento di tutte le componenti universitarie il 22 febbraio 1991 a Roma	8

=====
VENERDI 22 FEBBRAIO 1991

alle 10 a Roma

nell'auletta delle Teleconferenze presso il rettorato della "Sapienza"

**COORDINAMENTO
NAZIONALE DI TUTTE
LE COMPONENTI
UNIVERSITARIE**

=====
VENERDI 25 GENNAIO 1991 alle ore 10 a Roma a Geologia

**SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE DEI
RICERCATORI UNIVERSITARI**

per discutere su:

a. situazione nazionale ed eventuali iniziative di lotta;

b. le prossime elezioni del Cnst, del Cun e dei comitati consultivi del Cun: scelta dei candidati e rapporto con ordinari, associati e ricercatori degli enti pubblici.

E' necessaria la partecipazione di almeno un ricercatore per sede. Alla riunione possono partecipare tutti i ricercatori che lo desiderano.

=====

A PISA E PALERMO IPOTESI DI STATUTO DIVERSE DA QUELLA GRADITA AI BARONI DELLA COMMISSIONE ISTRUZIONE DEL SENATO

In diversi atenei da mesi si discute a vari livelli sui contenuti di un nuovo statuto sulla base di quanto consente l'art. 16 della "168", pubblicata nella G.U. del 9 maggio 1989 (v. "Università Democratica", maggio 1989, n. 56, p. 12). Questo articolo consente, a partire dal 26 maggio 1990, la costituzione di un senato accademico integrato che ha il potere di riformulare l'organizzazione dell'ateneo ridefinendo, tra l'altro, i compiti e la composizione di tutti gli organismi. La costituzione del senato accademico integrato era subordinato all'individuazione delle aree scientifico-disciplinari per l'elezione del Cnst che il ministro avrebbe dovuto stabilire entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge e che sono state invece pubblicate solo nella G.U. del 6 ottobre 1990 (v. p. 4).

In alcuni atenei il senato accademico e/o il rettore hanno costituito gruppi o commissioni di studio per elaborare una bozza dello statuto da proporre poi al senato accademico integrato (in alcuni casi sottoponendola prima a una discussione pubblica), come base di partenza per la sua attività. In alcuni atenei, invece, il rettore non ha promosso la costituzione di commissioni "ufficiali" per non intaccare il ruolo e l'autonomia dei senati accademici integrati.

A PISA

A Pisa, con rettorale del 3 gennaio 1990, è stato costituito un gruppo di studio per elaborare una bozza di statuto. Il gruppo rettorale comprende appartenenti a tutte le categorie e nonostante ciò ha approvato, all'unanimità, un documento che prevede: il mantenimento dell'elettorato passivo ai soli ordinari per l'elezione del rettore, dei presidi, ecc., la presenza degli esterni nel consiglio di amministrazione, il ruolo centrale delle facoltà e la conservazione degli attuali istituti; e, con il solo dissenso del ricercatore e solo a riguardo dei ricercatori, la presenza marginale dei ricercatori, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti nel senato accademico e nei consigli di facoltà e di corso di laurea e all'elezione del rettore.

Nel luglio scorso un gruppo di professori ordinari ha elaborato una bozza diversa da quella della commissione "ufficiale" e da quella gradita ai baroni della commissione istruzione del Senato (per quest'ultima, v. "Università Democratica", luglio 1990, n. 70, p. 5).

I contenuti caratterizzanti di questo documento sono:

1. la riduzione dei poteri del rettore che si ipotizza eletto dal senato accademico;
2. l'aumento delle competenze e dei poteri del senato accademico, concepito come l'organo centrale di gestione dell'ateneo, con una composizione larga e la presenza in esso di tutte le componenti;
3. il sostanziale superamento delle facoltà;

Il documento si conclude con un capitolo sul "ruolo delle componenti e articolazione delle rappresentanze" che si riporta integralmente:

"Premesso che gli organi universitari si debbono basare su principi di pariteticità tra le varie componenti, tenendo conto delle differenze esistenti per ruolo e responsabilità, il problema politico di fondo riguarda il riconoscimento dei soggetti capaci di portare avanti istanze di carattere generale e specifico, delle loro competenze e responsabilità, e conseguentemente delle modalità mediante le quali svolgere tale compito.

a) Anzitutto, la stessa definizione di *componenti* va valutata attentamente:

i) *Docenti*:

Questa componente comprende tutte le figure professionali che nei fatti svolgono un ruolo di didattica e di ricerca nell'università: i professori di prima fascia, i professori di seconda fascia ed i ricercatori. Si ribadisce la partecipazione di diritto e personale di tutti i docenti agli organi decentrati: occorre valutare se l'elettorato attivo/passivo è comune alla componente docente con garanzia di rappresentanza proporzionale tra ordinari, associati e ricercatori;

ii) *Non docenti*:

Questa componente, nella sua articolazione per competenza (personale tecnico, personale di biblioteca, personale amministrativo, personale ausiliario), deve avere rappresentanze nei diversi organi che ne valorizzi le competenze;

iii) *Studenti*:

Questa componente va vista anche essa nella sua articolazione: studenti di Diploma, studenti di Corso di Laurea, studenti di Dottorato, studenti di Scuole di perfezionamento e specializzazione. Le rappresentanze sono differenziate per gli organi decentrati di organizzazione didattica (Corsi di laurea e di diploma, corsi di Dottorato, Scuole di perfezionamento e specializzazione) e congiunte per tutti gli altri organi.

b) Un altro punto cardine è costituito dall'*articolazione* delle rappresentanze. Diversa è la valutazione tra organi decentrati, intermedi e centrali.

i) *Organi decentrati e intermedi*:

Ad essi (Consigli di Corso di Laurea, di Diploma, di Dottorato, di Scuole di perfezionamento e di specializzazione, di dipartimento, di facoltà) partecipa appieno la componente dei docenti-ricercatori; devono essere previste congrue rappresentanze del personale tecnico, di biblioteca, amministrativo e ausiliario.

La componente studentesca ha una rappresentanza differenziata per gli organi decentrati e organizzazione didattica, per i dipartimenti e per la Facoltà:

- nei Consigli degli organi didattici gli studenti devono potere contare su una rappresentanza non superiore al 40% dei membri;
- nei Consigli di dipartimento sono rappresentati gli studenti laureandi e i dottorandi con una rappresentanza non superiore al 40% dei membri;
- nei Consigli di Facoltà sono rappresentati gli studenti degli organi didattici che afferiscono alla Facoltà sono rappresentati gli studenti degli organi didattici che afferiscono alla Facoltà con una rappresentanza non superiore al 20% dei membri.

ii) *Organi centrali:*

E' da prevedere pari numero di rappresentanti tra ordinari, associati e ricercatori (ad esempio, uno per sottocomponente e per facoltà nel Senato Accademico). Devono essere previste congrue rappresentanze del personale tecnico, di biblioteca, amministrativo ed ausiliario.

Nel caso che il senato degli Studenti sia un organismo di coordinamento, per gli studenti si può proporre (anche alla valutazione degli studenti stessi) una rappresentanza pari a 2/3 dei docenti-ricercatori; una soluzione del genere risulta sufficientemente forte dal punto di vista politico e capace di assicurare una dialettica reale; una ipotesi di rappresentanza studentesca numericamente superiore, ad esempio del 50%, potrebbe portare ad un regime di "trattativa permanente", con conseguente inefficienza e rischio di paralisi.

Per qualunque elezione di Direttori-Presidenti all'interno di organi va ribadito l'elettorato attivo a tutti i componenti dell'organo stesso. Per l'eventuale elezione diretta del Rettore va valutata l'ipotesi di allargare l'elettorato passivo a tutta la componente docente ed ai rappresentanti delle altre componenti eletti negli organismi decentrati (Dipartimenti, Corsi di laurea e di Diploma)."

A PALERMO

A Palermo nel giugno scorso, in occasione della elezione del rettore, si è costituita l'assemblea di tutte le componenti dell'ateneo che ha approvato un documento (v. "Università Democratica", giugno 1990, n. 69, pp. 5-6) che esprimeva una posizione alternativa a quelle dei candidati. Il documento è stato sottoscritto da 120 tra ordinari, associati e ricercatori aventi diritto a votare per il rettore.

Sulla base di quanto contenuto in quel documento, la Segreteria dell'assemblea di tutte le componenti dell'ateneo di Palermo, in vista del rinnovo del consiglio di amministrazione (a cui l'Assemblea parteciperà con propri candidati appartenenti a tutte le categorie), ha elaborato un documento che contiene, tra l'altro, la seguente "proposta per la rifondazione democratica dell'ateneo".

"Per la rifondazione democratica dell'ateneo si ritiene necessario, tra l'altro, prevedere:

- il superamento dell'attuale struttura delle competenze nell'università, che si fonda su un potere pressoché illimitato del rettore, il quale può disporre provvedimenti anche in contrasto con le deliberazioni degli organi di governo;
- la costituzione, al posto dell'attuale senato accademico, di un organismo di ateneo che rappresenti l'intero mondo universitario e preveda la partecipazione paritetica di tutte le componenti (ordinari, associati, ricercatori, tecnici e amministrativi, studenti);
- la composizione paritetica del consiglio di amministrazione il quale dovrà esplicare le proprie competenze nella programmazione delle risorse dell'ateneo delegando a strutture amministrative appositamente costituite tutte le competenze in ordine alla gestione della spesa corrente;
- l'incompatibilità fra cariche in più organismi di ateneo e la non rieleggibilità nello stesso organismo dopo due volte consecutive;
- la partecipazione nelle strutture didattiche di tutti i professori, di tutti i ricercatori e degli studenti in misura pari ad almeno un terzo dei membri di diritto;
- il potenziamento della presenza dei tecnici e degli amministrativi nei consigli di dipartimento (un terzo dei membri di diritto) e la partecipazione di tutti i membri del consiglio all'elezione del direttore;
- l'estensione dell'elettorato passivo (rettore, direttore di dipartimento, presidente dei consigli di corso di laurea, preside) alle altre categorie docenti;
- la partecipazione all'elezione del rettore di tutti i professori, di tutti i ricercatori, dei rappresentanti degli studenti nelle strutture didattiche e dei rappresentanti dei tecnici e degli amministrativi nei consigli di dipartimento;
- la pubblicità delle sedute di tutti gli organismi universitari;
- l'abolizione di ogni livello di composizione "ristretta" in tutti gli organi universitari."

Sul tema della rifondazione dell'ateneo, il rettore dell'università di Palermo si era impegnato, nel luglio scorso, ad organizzare due giornate di studio (una il primo ottobre e l'altra il 15 ottobre) e a convocare per i primi di novembre un convegno nazionale, invitando politici (Benadusi, Tesini, Vesentini) e rettori (Berlinguer, Fonseca). Queste scadenze non sono state rispettate.

Recentemente l'Assemblea di tutte le componenti dell'università di Palermo, ritenendo non più rinviabile l'inizio di un pubblico dibattito su questo tema, ha indetto per il 19 febbraio 1991 una Conferenza di ateneo aperta a tutti gli operatori e a tutti gli studenti su: "Autonomia e statuto". A partecipare alla conferenza sono stati particolarmente invitati il rettore e i membri del senato accademico, del consiglio di amministrazione e della commissione di ateneo.

GLI ARTICOLI 12-17 DELLA LEGGE SULLA AUTONOMIA

Riportiamo il testo degli articoli dal 12 al 17 della legge sull'autonomia approvati, in sede referente, dalla commissione Istruzione del Senato.

Il testo dei primi 6 articoli è stato riportato in "Università Democratica", maggio 1990, n. 68, pp. 5-6; il testo dell'art. 7 in "Università Democratica", giugno 1990, n. 69, p. 8; il testo dell'art. 8 e del primo comma dell'art. 8 bis in "Università Democratica", luglio 1990, n. 70, p. 5; il secondo comma dell'art. 8 bis e gli articoli dal 9 all'11 in "Università Democratica", ottobre-novembre 1990, n. 72, p. 5.

Si ricorda che il disegno di legge governativo sull'autonomia contiene 24 articoli.

Art. 12.

(Conferenza permanente dei rettori delle università italiane)

1. La Conferenza permanente dei rettori delle università italiane, costituita dai rettori delle università statali e di quelle che hanno ottenuto l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitari aventi valore legale, prospetta al Ministro le questioni di rilievo generale relative all'assetto e allo sviluppo del sistema universitario. Conseguentemente la Conferenza:

a) contribuisce alla definizione del piano triennale di sviluppo delle università ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 245;

b) esprime le istanze dell'università e ne promuove e ne sostiene le iniziative nelle sedi nazionali e internazionali, mantenendo i rapporti con le analoghe associazioni straniere ed internazionali;

c) elabora proposte sui problemi di interesse universitario;

d) esprime pareri sulla definizione dei criteri oggettivi per la ripartizione tra le università degli stanziamenti iscritti nel bilancio del Ministero, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonché gli altri pareri previsti dalla legge.

Art. 13.

(Norme sulla programmazione universitaria)

Soppresso.

CAPO III

DEGLI ENTI DI RICERCA

Art. 14.

(Natura e funzioni del Consiglio nazionale delle ricerche)

1. Il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) ha piena capacità di diritto pubblico e privato, nel rispetto dei suoi fini istituzionali e con esclusione di qualunque scopo di lucro. Il CNR si dà ordinamenti autonomi ai sensi dell'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione, con propri regolamenti.

2. Il CNR svolge e promuove, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 maggio 1989, n. 168, i seguenti compiti:

a) attività di ricerca di base e applicata, ivi compresa la realizzazione e gestione di impianti di rilevante interesse scientifico, svolta attraverso le proprie strutture scien-

tifiche, nonché la formazione dei propri ricercatori e tecnici;

b) definizione, finanziamento e coordinamento dell'attuazione di progetti finalizzati, anche su richiesta di amministrazioni dello Stato e di enti pubblici e privati che concorrano al loro finanziamento;

c) promozione, presso le università e gli altri enti di ricerca, di attività di ricerca, di base e applicata;

d) definizione di programmi di cooperazione internazionale, nel rispetto delle funzioni del Ministro di cui all'articolo 2 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

3. Il CNR svolge altresì compiti di consulenza a favore dello Stato e di altri enti pubblici e privati, di concorso con le università nella formazione di ricercatori e tecnici, di preparazione e verifica di *standards* e di norme tecniche, di organizzazione, trasferimento e diffusione delle conoscenze e dell'innovazione; stipula accordi di cooperazione internazionale, nel rispetto delle funzioni del Ministro di cui all'articolo 2 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

2. Nello svolgimento dei propri compiti il CNR collabora con università e con enti pubblici e privati italiani, comunitari, stranieri e internazionali attraverso la partecipazione a consorzi e società di ricerca e la stipula di convenzioni e contratti di ricerca. In ogni caso i risultati delle ricerche svolte con il concorso del CNR sono pubblici.

Art. 15.

(Autonomia regolamentare)

1. Il CNR adotta regolamenti concernenti il funzionamento degli organi; l'organizzazione e il funzionamento delle strutture scientifiche e di servizio; l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile; il personale.

2. Ai regolamenti del CNR si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 4 e 5, e 17, comma 2, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 16.

(Autonomia della ricerca)

1. Il CNR, le strutture scientifiche e i ricercatori hanno autonomia di ricerca nel quadro della programmazione nazionale e degli obiettivi scientifici dell'Ente. La definizione dei programmi scientifici del CNR e delle sue strutture scientifiche deve avvenire sulla base di una programmazione annuale o pluriennale e deve rispettare la

libertà di ricerca dei ricercatori. Nel quadro di tali programmi sono assicurati ai ricercatori, singoli o associati, l'accesso ai finanziamenti dei programmi di ricerca promossi da Amministrazioni dello Stato, da enti pubblici o privati o da istituzioni internazionali, l'utilizzazione delle infrastrutture e degli apparati tecnici, nonché la fruizione di periodi di attività di ricerca presso centri di ricerca italiani, comunitari, stranieri e internazionali.

2. Le strutture scientifiche e i ricercatori presentano annualmente ai competenti organi del CNR relazioni sulle attività di ricerca svolte, con analitica indicazione dei finanziamenti.

3. Il CNR sottopone le proprie strutture scientifiche e le ricerche affidate ad enti pubblici e privati a periodiche verifiche dell'attività svolta, in base alle quali decide gli eventuali provvedimenti di riorganizzazione delle strutture scientifiche o di revisione dei finanziamenti concessi, e presenta annualmente al Ministro la relazione generale sull'attività di ricerca dell'ente.

4. Il regolamento sul funzionamento delle strutture scientifiche e di servizio stabilisce quali contratti e convenzioni possono essere stipulati direttamente dalle strutture scientifiche e di servizio e quali debbono essere stipulati dal presidente del CNR, previa deliberazione degli organi collegiali.

Art. 17.

(Autonomia organizzativa)

1. Il CNR ha autonomia organizzativa e può istituire strutture scientifiche, amministrative e di servizio, anche con la partecipazione di università e di enti pubblici e privati.

2. Sono organi del CNR:

- il presidente;
- il consiglio di presidenza;
- il consiglio di amministrazione;
- i comitati nazionali;
- il direttore generale.

3. Il CNR svolge i propri compiti attraverso strutture scientifiche e strutture amministrative e di servizio. Sono strutture scientifiche:

- gli Istituti, quali strutture permanenti;
- i centri, quali strutture non permanenti, costituite anche sulla base di convenzioni con università e altri enti pubblici;
- le strutture di gestione di progetti finalizzati o di speciali progetti di ricerca, di durata predeterminata.

4. Le strutture di cui alle lettere b) e c) del comma 3, al termine della durata del loro funzionamento, sono trasformate in strutture permanenti ovvero sopresse.

5. Sono strutture amministrative e di servizio gli uffici dell'amministrazione centrale del CNR, le aree di ricerca, nonché tutte le strutture, nazionali o locali, di servizio e supporto tecnico e amministrativo.

6. Il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, per la durata di cinque anni e non può essere immediatamente confermato; rappresenta il CNR, presiede il consiglio di presidenza e il consiglio di amministrazione e stipula le convenzioni di sua competenza.

7. Il consiglio di presidenza esercita i compiti relativi alla programmazione e all'organizzazione dell'attività di ricerca e quelli relativi al conferimento di incarichi di direzione e coordinamento delle strutture scientifiche e dei progetti di ricerca.

8. Il consiglio di amministrazione, nel rispetto della programmazione scientifica definita dal consiglio di presidenza, sovrintende alla gestione del personale, all'amministrazione e alla finanza.

9. Per le materie concorrenti il consiglio di amministrazione, nell'ambito delle competenze di cui al comma 8, delibera su proposta del consiglio di presidenza.

10. Il consiglio di presidenza è composto dal presidente del CNR e dai presidenti dei comitati nazionali.

11. Il consiglio di amministrazione è composto:

a) dal presidente del CNR;

b) da due ricercatori del CNR eletti dai ricercatori appartenenti ai ruoli del CNR;

c) da un ricercatore non appartenente ai ruoli del CNR eletto dai ricercatori non

appartenenti a tali ruoli, che siano componenti dei comitati nazionali;

d) da un presidente di comitato nazionale eletto dai presidenti dei comitati nazionali;

e) da un direttore degli istituti e dei centri di cui all'articolo 3 eletto dai direttori dei medesimi;

f) da un dirigente e da un dipendente dei ruoli tecnici e amministrativi del CNR eletti, rispettivamente, dagli appartenenti agli stessi ruoli;

g) da quattro esperti nel settore giuridico-amministrativo, non appartenenti ai ruoli del CNR, di cui due designati dal Ministro e due designati dal CNST al di fuori dei propri componenti;

h) da un rappresentante del mondo produttivo, designato dal CNEL;

i) dal direttore generale.

12. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e non possono essere immediatamente confermati.

13. Il regolamento concernente il funzionamento degli organi del CNR determina il numero, non superiore a dodici e a cinque, dei comitati nazionali a carattere, rispettivamente, disciplinare e interdisciplinare, le modalità di elezione, garantendo una adeguata rappresentanza nei comitati dei ricercatori dell'ente e la durata in carica dei componenti. Il regolamento disciplina altresì le competenze, l'organizzazione interna e il funzionamento dei comitati.

14. Nelle strutture scientifiche opera personale scientifico, tecnico e amministrativo del CNR e personale delle università e degli enti e istituzioni di ricerca, associato mediante incarico di ricerca o di collaborazione tecnica, attribuito dal CNR, previo assenso degli enti da cui il personale

dipende.

15. I regolamenti concernenti il funzionamento degli organi e l'organizzazione e il funzionamento delle strutture scientifiche e di servizio sono deliberati dal consiglio di presidenza integrato da quindici membri eletti dai comitati nazionali riuniti in assemblea, di cui sette direttori degli istituti e centri di ricerca.

16. Il CNR dispone di una propria dotazione organica, che comprende i ruoli del personale scientifico, dirigente, tecnico e amministrativo, nei quali è inquadrato il personale dipendente. Gli incrementi di posti della dotazione organica sono approvati con decreto del Ministro, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica. Il regolamento del personale del CNR disciplina per tutto il personale, ad eccezione del dirigenti, per i quali si applicano le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale dirigente dello Stato, lo stato giuridico e il trattamento economico, nel rispetto della legge e degli accordi sindacali stipulati per il comparto della ricerca a norma dell'articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

17. Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, ed è scelto sulla base di criteri di comprovata competenza dirigenziale. Il conseguente rapporto è regolato con contratto a tempo determinato, della durata di cinque anni, rinnovabile. Nel caso che l'incarico venga conferito ad un dipendente del CNR, questo è collocato fuori ruolo per la durata del contratto.

=====

Questo numero di

UNIVERSITA' DEMOCRATICA

è stato inviato ai membri della Commissione istruzione del Senato, ai membri della Commissione cultura della Camera, ai gruppi parlamentari, al ministero, ai membri del Cun, ai rettori, ai presidi, ai partiti, ai coordinamenti, alle associazioni e ai sindacati universitari, ai quotidiani, ai settimanali, alle agenzie stampa e a coloro che hanno inviato un contributo specifico per ricevere l'Agenzia.

Chi desidera ricevere "Università Democratica" deve inviare uno specifico contributo (almeno 25.000 lire), con assegno non trasferibile o vaglia postale, a Nunzio Miraglia c/o Dipartimento di Ingegneria Strutturale - Viale delle Scienze - 90128 Palermo

Tel. 091 580644 - 6568417 - 6568111 = Fax 091 6568407

=====

IL REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL CNST

L'esigenza corporativa di Ruberti di assicurare comunque un "successo" alla sua categoria (Ruberti è un professore ordinario) lo ha portato a varare per l'elezione del Cnst un regolamento-lotteria. Infatti non saranno eletti rappresentanti dei settori scientifico-disciplinari tutti coloro che nel loro settore otterranno il maggior numero di voti, ma potrà capitare che a costoro vengano preferiti ... dal meccanismo elettorale il terzo, il quarto o giù di lì.

Che senso ha mettere categorie diverse (in questo caso ordinari, associati, ricercatori universitari e ricercatori degli enti pubblici di ricerca) in uno stesso corpo elettorale per poi assicurare "a tavolino" un risultato comunque favorevole ad alcune categorie, fino al prezzo di non rispettare la volontà degli elettori?

La cecità corporativa è capace di partorire una tale insensatezza che probabilmente è discutibile anche da un punto di vista di giustizia amministrativa e/o costituzionale.

Il Parlamento (cioè il gruppetto di baroni appartenenti a tutti i partiti che lo impersona) si è ipocritamente guardato bene dal definire esso il meccanismo di elezione del Cnst, delegando questo compito al ministro-collega che era "però" tenuto a sentire prima il parere dei comitati del Cun e del Cnr e il Cnst provvisorio, tutti organismi a maggioranza di ... ordinari! (v. comma 6 dell'art. 11 della "168/89").

6-10-1990

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 234

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 agosto 1990, n. 282.

Regolamento per l'individuazione delle aree scientifico-disciplinari di cui all'art. 11 della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonché per le modalità di elezione, l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che istituisce il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto in particolare il comma 6 dell'art. 11 della predetta legge che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, siano individuate le grandi aree scientifico-disciplinari e che con lo stesso decreto siano disciplinate le modalità di elezione dei membri di cui al comma 3, lettera a), dell'art. 11, nonché l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Uditi i pareri espressi dai comitati consultivi del Consiglio universitario nazionale riuniti in apposita assemblea in data 14 maggio 1990; dall'assemblea plenaria dei comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche in data 23 maggio 1990 e dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia in data 24 maggio 1990;

Recepiti le indicazioni espresse dai predetti organi consultivi;

Considerata la necessità di provvedere alla definizione delle aree scientifico-disciplinari così da consentire ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 9 maggio 1989, n. 168, la piena attuazione dei principi di autonomia dell'università prevista dalla citata legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 12 luglio 1990;

Su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente regolamento:

TITOLO I

AREE SCIENTIFICO-DISCIPLINARI

Art. 1.

1. In attuazione dell'art. 11, comma 6, della legge 9 maggio 1989, n. 168, e ai fini di cui all'art. 16, comma 2, lettera b), della stessa legge, sono individuate le seguenti aree scientifico-disciplinari:

- 1) scienze matematiche e informatiche;
- 2) scienze fisiche;
- 3) scienze chimiche;
- 4) scienze: a) agrarie; b) della terra;
- 5) scienze biologiche;
- 6) scienze mediche sperimentali, cliniche e veterinarie;
- 7) scienze dell'ingegneria civile e scienze dell'architettura;

8) scienze dell'ingegneria industriale e dell'informazione;

9) scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche;

10) scienze storiche e filosofiche e scienze pedagogiche e psicologiche;

11) scienze giuridiche;

12) scienze economiche e statistiche e scienze politiche e sociologiche.

TITOLO II

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DELLE AREE SCIENTIFICO-DISCIPLINARI NEL CNST

Art. 2.

1. L'elezione dei ventiquattro membri del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), della legge 9 maggio 1989, n. 168, è disciplinata dalle disposizioni seguenti.

2. Al fine di assicurare l'equilibrata rappresentanza delle categorie di cui all'art. 11, comma 6, lettera a), della stessa legge, i ventiquattro posti sono così assegnati:

a) sedici posti ai docenti e ai ricercatori delle Università, di cui sette posti ai professori ordinari e straordinari, sei posti ai professori associati, tre posti ai ricercatori universitari e agli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento;

b) otto posti ai ricercatori degli enti pubblici di ricerca.

3. Ogni area scientifico-disciplinare elegge due rappresentanti. Le aree scientifico-disciplinari di cui ai punti 4), 7), 10) e 12) dell'art. 1 sono divise in due distinti collegi riservati, per l'area 4), rispettivamente alle scienze agrarie e alle scienze della terra; per l'area 7), rispettivamente alle scienze dell'ingegneria civile e alle scienze dell'architettura, per l'area 10), rispettivamente alle scienze storiche e filosofiche e alle scienze pedagogiche e psicologiche; per l'area 12), rispettivamente alle scienze economiche e statistiche e alle scienze politiche e sociologiche. Ciascun collegio elegge un proprio rappresentante.

4. Ogni elettore dispone di un voto e vota per la rispettiva area scientifico-disciplinare, o il rispettivo distinto collegio, ove esistente, secondo le tabelle di corrispondenza con i raggruppamenti disciplinari di appartenenza, allegate al presente regolamento. Il voto può essere attribuito anche ad appartenenti a categorie diverse dalla propria.

5. In sede di scrutinio i ventiquattro posti di cui al comma 2 sono così attribuiti:

a) viene compilata una unica graduatoria nella quale sono inseriti in ordine decrescente i candidati, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, in base alla percentuale di voti riportati sul totale degli aventi diritto nella rispettiva area scientifico-disciplinare o nel distinto collegio;

b) sono dichiarati eletti i primi ventiquattro candidati, qualora siano assicurate le rappresentanze delle diverse categorie di cui al precedente comma 2, nonché quelle delle aree scientifico-disciplinari di cui all'art. 1 o dei collegi di cui al precedente comma 3.

In ogni caso, sono dichiarati eletti i rappresentanti di ciascuna categoria nei limiti dei posti ripartiti in base al precedente comma 2.

Qualora una o più categorie non abbiano raggiunto il prescritto numero dei rappresentanti, ovvero per una o più aree o per uno o più collegi non siano stati eletti i rispettivi rappresentanti, sono dichiarati eletti gli appartenenti alle rispettive categorie e i rappresentanti delle aree o dei collegi, che seguono nell'ordine della graduatoria.

6. Nessun candidato può essere eletto se non riporta almeno il 10% dei voti degli aventi diritto della propria area scientifico-disciplinare o del proprio collegio.

7. A parità di percentuale di voti, tra gli appartenenti alla stessa categoria o fascia, prevale il candidato avente la maggiore anzianità di ruolo. A parità di anzianità di ruolo prevale il candidato più anziano di età.

8. Qualora, in applicazione dei criteri di cui al presente articolo, non sia stato possibile coprire tutti i posti, si procederà, nelle aree scientifico-disciplinari o nei distinti collegi rimasti privi del proprio rappresentante, ad elezioni suppletive, cui partecipano tutti gli appartenenti alle aree o ai collegi medesimi, restando riservato l'elettorato passivo ai soli appartenenti alle categorie di cui occorre integrare la rappresentanza.

Per la copertura dei posti si applicano le disposizioni di cui ai commi precedenti.

Art. 3.

1. È istituita, presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, una commissione elettorale, con il compito di provvedere alla tenuta e all'aggiornamento degli elenchi degli appartenenti alle categorie di cui al precedente art. 2, comma 2, aventi diritto al voto, nonché di sovrintendere alle operazioni elettorali e agli scrutini per la elezione dei membri del CNST di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), della legge 9 maggio 1989, n. 168.

2. La commissione elettorale è composta da sette membri effettivi e quattro supplenti, designati dal CNST tra gli appartenenti alle categorie rappresentate nei corpi votanti. La commissione è nominata con decreto del Ministro almeno dodici mesi prima della convocazione delle elezioni per il rinnovo del CNST e dura in carica fino all'insediamento della commissione incaricata di sovrintendere alle elezioni successive.

3. La commissione, nella sua prima adunanza, elegge nel suo seno il presidente. Esercita la funzione di segretario un funzionario del Ministero di qualifica funzionale non inferiore alla VII, nominato con il decreto di costituzione della commissione. I componenti della commissione elettorale non possono essere designati per due mandati consecutivi.

4. Ai componenti della commissione elettorale e della segreteria della medesima è corrisposto un gettone di presenza nella misura che sarà stabilita con decreto del Ministro, emanato di concerto con il Ministro del tesoro.

SUPPLENZE ED AFFIDAMENTI AI RICERCATORI

Come è detto nel documento della segreteria dell'assemblea nazionale dei ricercatori (v. "Università Democratica", ottobre-novembre 1990, n. 72, p. 3), con la legge sugli ordinamenti didattici, "pur rifiutando ai ricercatori il pieno ed esplicito riconoscimento del ruolo docente, si prevedono per essi nuovi compiti, tra cui la possibilità di attribuzione di supplenze e affidamenti di corsi, che, complessivamente, migliorano il ruolo, anche se c'è il rischio che si tenti di dividere la categoria. Per impedire tutto ciò ... occorre intensificare la lotta per il pieno riconoscimento del ruolo docente."

I comportamenti, in relazione alla possibilità di attribuire supplenze e affidamenti ai ricercatori, sono vari tra i vari atenei e all'interno di essi. E' comunque prevalente un atteggiamento propenso ad utilizzare i ricercatori ai fini di un servizio didattico migliore.

Per una più corretta applicazione della legge si ritengono opportune le seguenti osservazioni:

- con il comma 7 dell'art. 12 cessa la differenza tra supplenza e affidamento presente nella "382/80". Infatti ora sia le supplenze che gli affidamenti possono essere retribuiti: "Le supplenze e gli affidamenti che superino i predetti limiti possono essere retribuiti...";
- la preferenza ai professori è prevista esclusivamente per le supplenze, come si può leggere chiaramente nell'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 12: "Nell'attribuzione delle supplenze, in presenza di domande di professori di ruolo e di ricercatori confermati, appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare, va data la preferenza, da parte del consiglio di facoltà, a quelle presentate dai professori". Una errata lettura della legge, ha portato la segreteria dell'assemblea nazionale dei ricercatori a ritenere che il Senato su questo punto avesse cambiato in peggio il testo approvato alla Camera. In realtà il testo è rimasto lo stesso. A proposito del significato del testo approvato, il ministro Ruberti, nella seduta della commissione cultura della Camera del 12 aprile 1990, ha sottolineato "che la disciplina dell'articolo 11 [poi diventato 12] è in realtà chiara: ai fini della scelta dei soggetti cui attribuire le supplenze il criterio è indubbiamente più restrittivo, mentre ai fini del reperimento dei soggetti a cui affidare tale incarico si adottato un criterio più estensivo" (dal resoconto della seduta - v. "Università Democratica", aprile 1990, n. 67, p. 3);
- la suddetta preferenza comunque è prescritta solo nel caso di professori e ricercatori appartenenti al "medesimo settore scientifico-disciplinare" di cui fa parte l'insegnamento da attribuire per supplenza e non tra ricercatori appartenenti ad esso e professori appartenenti a settore affine. Ciò si ricava meglio facendo il confronto con il periodo precedente dello stesso comma.

TRASFERIMENTO DEGLI ASSOCIATI

Nella Facoltà di Lingue e Letterature straniere di Venezia è stato da tempo posto (v. "Università Democratica", luglio 1988, n. 47, p.4) il problema della legittimità del trasferimento dei professori associati.

Più recentemente, l'8 marzo 1990, nel Consiglio di Corso di laurea in Lingue e letterature orientali, in occasione della discussione sulla messa a trasferimento di un posto di associato, un rappresentante dei ricercatori ha dichiarato: "I ricercatori conformemente a quanto già richiesto in altre occasioni nella Facoltà (per esempio il 5/6/88 nel Consiglio di Facoltà di Lingue e Letterature Straniere) in relazione alla domanda di copertura per trasferimento del posto di II fascia di Storia Politica e delle Istituzioni del Vicino Oriente chiedono che venga applicata nello spirito e nella lettera la legge 158 del 22/4/87 che vieta l'avvio di procedure di trasferimento per i primi 5.000 posti di associato non riassorbiti."

A GENNAIO SARANNO SPEDITE AI RICERCATORI LE LETTERE DI NON AMMISSIONE ALLA TERZA TORNATA DI GIUDIZI DI IDONEITA'

I rappresentanti dell'Assemblea nazionale dei ricercatori hanno saputo dagli uffici competenti del ministero che a gennaio saranno spedite ai ricercatori le lettere di non ammissione alla terza tornata di giudizi di idoneità ad associato. Si ricorda ai ricercatori che hanno iniziato la vertenza legale con l'avv. D'Amelio di Roma che appena riceveranno la lettera-rifiuto dovranno al più presto mettere il suddetto avvocato in condizione di avanzare ricorso contro tale rifiuto. Per questo occorrerà mandare all'avvocato una nuova specifica procura e 50.000 lire.

E', diciamo, buffo che il ministero rifiuti l'ammissione dei ricercatori ai giudizi di idoneità quando stanno svolgendosi (in qualche caso sono stati già "chiusi" e quasi sempre positivamente) i giudizi di idoneità per i ricercatori di medicina ex coptrattisti che hanno fatto ricorso per le precedenti tornate.

VENERDI 22 FEBBRAIO 1991
alle 10 a Roma

**nell'auletta delle Teleconferenze
presso il rettorato della "Sapienza"**

**COORDINAMENTO
NAZIONALE
DI TUTTE LE
COMPONENTI
UNIVERSITARIE**

**un movimento universitario
nazionale e unitario
per la riforma democratica
dell'università**

(si prega di riprodurre questo avviso e di affiggerlo e distribuirlo)